

R.D. 16 marzo 1942 (G.U. 4/4/1942, n. 79 ed. straord.)

Disposizione sulla legge in generale

(c.d. Preleggi)

Art. 11 Efficacia della legge nel tempo

La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.

I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione.